

## Art. 1

Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021](#), adottato in attuazione dell'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#).

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

3. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.L. 23 LUGLIO 2021, N. 105](#)**)).

4. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.L. 23 LUGLIO 2021, N. 105](#)**)).